



AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE

ALLEGATO N. 3 – SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE

Oggetto: fornitura in service (per 5 anni) di n. 1 sistema per ateroectomia orbitale e relativo materiale di consumo occorrente alla UOSD occorrenti alla UOSD Emodinamica e Cardiologia Interventistica dell'Ast Pesaro Urbino

Obiettivi

L'acquisizione del sistema in oggetto risulta indispensabile per i seguenti trattamenti che si effettuano presso la UOSD Emodinamica e Cardiologia Interventistica:

- trattamento delle lesioni incrossabili;
- trattamento del calcio profondo;
- trattamento dei noduli calcifici.

Nel corpo del presente CS con il termine:

- **SA (Stazione Appaltante):** AST Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino;
- **Aggiudicatario o ditta aggiudicataria:** l'impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di imprese risultato aggiudicatario;
- **Scheda fabbisogno:** dettaglio tecnico che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;
- **Lettera di invito:** documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità ed i criteri di aggiudicazione;
- **CS:** il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale fra la SA e l'aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati *per relationem*;
- **Ordinativo di fornitura:** documento con il quale l'AST Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino manifesta la sua volontà di acquisire i beni oggetto del presente CS.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- ❖ **Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36** recante ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- ❖ **D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.** riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;
- ❖ **Prescrizioni amministrative** contenute nel disciplinare di gara, nel CS e nella scheda fabbisogno;
- ❖ T.U. n. 445/2000;
- ❖ **L. 287/90 e s.m.i:** Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- ❖ Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.
- ❖ **D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 recante ad oggetto** "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

Art. 1 - OGGETTO, IMPORTO, DURATA E FUORI PRODUZIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura, a lotto unico ed in service della durata di 5 anni, di n 1 sistema per aterectomia orbitale e relativo materiale di consumo occorrente alla UOSD occorrente dinamica e Cardiologia Interventistica dell'Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino inclusi tutti i servizi dettagliatamente indicati all'art. 1 del Capitolato Tecnico occorrente alla UOSD.

I prodotti offerti devono corrispondere a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico.

L'importo a base d'asta per la durata di anni 5 è fissato in complessivi € 279.300,00 Iva esclusa.

Durante la vigenza contrattuale si potranno verificare variazioni in aumento o in diminuzione rispetto all'importo complessivo presunto rispetto al fabbisogno presunto dei singoli prodotti, senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni a riguardo e/o pretendere compensi e/o indennità di sorta.

La fornitura, inoltre potrebbe essere interrotta o subire aumenti o diminuzioni anche nei seguenti casi:

- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte della Regione Marche;
- qualora decisioni motivate portassero la fornitura alla sospensione totale o parziale (es. modifica di protocolli operativi, messa fuori uso di apparecchiature/stampanti varie, ecc.);
- **qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato;**
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 e s.m.i., aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori.

In tutti questi casi l'Impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali decurtazioni, aumenti ed interruzioni della fornitura.

L'Impresa aggiudicataria assume l'obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi unitari indicati in offerta, tali prezzi devono intendersi fissi, invariabili e in nessun caso suscettibili di revisione per un periodo di almeno 12 mesi dall'inizio della fornitura.

Durata del contratto: mesi 60. Oltre ad eventuale opzione di massimo 24 mesi.

E' vietato il rinnovo tacito del contratto.

Nell'ipotesi in cui il fabbisogno di fornitura aggiudicato terminasse prima della scadenza, la stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di esercitare l'eventuale opzione di rinnovo di **24 mesi**, prima della scadenza del contratto e senza soluzione di continuità, tramite apposita comunicazione all'operatore economico aggiudicatario.

Diversamente, qualora alla scadenza del contratto venissero rilevati dei quantitativi residui di fornitura, sarà facoltà della stazione appaltante differire il termine contrattuale in funzione dell'entità delle quantità residue, previa comunicazione all'aggiudicatario.

Fuori produzione:

Si precisa che ogni eventuale modifica in corso di fornitura dei codici dei prodotti offerti in sede di gara dovrà essere preventivamente autorizzata dalla U.O.C. Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica di questa SA.

A tal proposito si evidenzia che l'impresa aggiudicataria potrà non fornire il prodotto offerto in sede di gara solo in caso di sopravvenuta "fuori produzione" accertata mediante la seguente documentazione da consegnare al Responsabile Unico del Procedimento:

- ✓ dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dal Contraente ovvero dal produttore (se diverso dal Contraente);
- ✓ dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dal Contraente con l'indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione";
- ✓ tutta la documentazione tecnica relativa al prodotto offerto in sostituzione già richiesta e prodotta per il prodotto fuori produzione.

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati vengano sostituiti (cessata produzione del codice offerto, ecc.) o affiancati da altri più recenti, questa SA procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione" anche mediante la visione di un campione che l'impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta per essere sottoposto a valutazione di conformità. La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dell'impresa aggiudicataria.

A seguito dell'analisi delle dichiarazioni di cui sopra e dell'analisi effettuata sul prodotto offerto in sostituzione è facoltà di questa SA:

- accettare il nuovo prodotto corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara;

- rifiutare il nuovo prodotto, quando con proprio giudizio insindacabile la SA lo giudichi non perfettamente rispondente alle caratteristiche previste dal capitolato e rispondenti alle esigenze di questa SA e recedere in tutto o in parte dal contratto. In caso di recessione parziale rimane fermo il diritto per la SA di acquistare presso altro operatore economico il prodotto occorrente a danno dell'impresa aggiudicataria restando a carico di quest'ultima sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alla SA a causa dell'inadempimento; la ditta inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei prodotti così acquistati.

Tutti i materiali usati dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia.

I prodotti dovranno essere consegnati nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare.

Deterioramenti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto, conferiscono alla SA il diritto di rifiutare i beni, in danno all'Impresa aggiudicataria.

Art. 2 – OPZIONI CONTRATTUALI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 in considerazione delle seguenti opzioni:

- la Stazione Appaltante si riserva alla scadenza **dei 60 mesi la facoltà** di rinnovare la fornitura per un'ulteriore **durata contrattuale di 24 mesi** alle medesime condizioni tecniche contrattuali e alle condizioni economiche offerte in sede di gara **pari ad un valore massimo di € 111.720,00 + IVA**. In ogni caso l'Impresa è tenuta a garantire la fornitura alle medesime condizioni tecniche ed economiche in essere all'esercizio dell'opzione di durata fino all'individuazione del nuovo contraente. Tale periodo contrattuale è sottoposto alla clausola risolutiva espressa nel caso di aggiudicazione di una nuova procedura di gara prima della scadenza ultima prevista;
- la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di incrementare la **fornitura pari a un valore massimo di € 81.928,00 + IVA**. Tale opzione potrà essere esercitata durante tutta la vigenza contrattuale alle condizioni tecniche ed economiche vigenti al momento del suo esercizio. Le quantità previste sono da considerarsi quindi presunte e non vincolanti;
- oltre alle opzioni sopra riportate, potranno essere utilizzati come opzione ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 smi, gli importi delle economie derivanti dai ribassi offerti rispetto alla base d'asta.

L'attivazione di tutte le opzioni contrattuali inclusi sono subordinate:

- alle effettive esigenze aziendali;
- all'emergere di ulteriori necessità;
- alla verifica dell'assenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dal soggetto aggregatore per medesimi servizi aventi condizioni economiche migliorative;
- alla sussistenza di idonea copertura economica;
- all'emissione di specifico ordinativo di fornitura da parte della U.O.C. Gestione Approvvigionamento con autorizzazione da parte del responsabile di budget di riferimento

e nessuna pretesa può essere avanzata dall'aggiudicatario per la mancata attivazione delle stesse.

Revisione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e all'allegato II.2bis introdotto dal D.Lgs. 209/2024, durante l'esecuzione del contratto è consentita la revisione dei prezzi secondo le modalità, condizioni e limiti di seguito esplicitati:

- una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'Indice annuale Istat- FOI dei prezzi al consumo -variazione percentuale annuale dell'indice Istat-FOI del MESE/anno di stipula contratto rispetto al mese dell'anno di verifica.

La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la formula prevista dalla Tabella D punto 7 dell'allegato II.2bis.

La revisione sarà disposta esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP/RES a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata.

Il RUP, entro 30 giorni definisce il valore della eventuale revisione da effettuare; il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora siano necessarie integrazioni istruttorie.

L'atto di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi è trasmesso via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario, le stazioni appaltanti comunicano all'appaltatore i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni da eseguire.

Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare per l'appalto, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, l'Amministrazione stessa, oltre all'ipotesi prevista all'art. 2 c. 2 dell'Allegato II.2-bis, avrà diritto di risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

Ulteriori revisioni di prezzo possono essere consentite qualora normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentano, secondo le modalità e i limiti ivi previste.

Ai sensi dell'art. 9 del Codice, resta ferma in ogni caso la facoltà dell'operatore economico di chiedere l'applicazione dell'art. 1467 del c.c., da trasmettere al RUP tramite PEC.

Il maggior onere conseguente alla revisione prezzi troverà copertura nell'importo di cui all'opzione contrattuale sui quantitativi e nelle eventuali opzioni contrattuali derivanti dalle economie di gara.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si rinvia a quanto espressamente disposto dal comma 3 dall'articolo 60 del D.lgs. n. 36/2023 smi.

Art. 3 - LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA

In riferimento alla revisione e aggiornamento delle apparecchiature e la consegna del materiale di consumo si rinvia a quanto **già previsto dal capitolato tecnico**.

L'ordine contabile verrà emesso esclusivamente dalla U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni e servizi e logistica (unica unità ordinante) di questa AST secondo le quantità descritte nello stesso.

Art. 4 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, con provvedimento di aggiudicazione verrà nominato il DEC deputato alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.

Il DEC provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla Stazione Appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato II.14, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta, nei confronti dell'impresa, questa AST di Pesaro e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l'impresa affidataria e dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'Amministrazione sull'esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, la direzione dell'esecuzione si sostanzia nel complesso delle attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2 codice civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 codice civile.

Si evidenzia che i compiti/attività in capo al DEC sono disciplinate dall'art. 115 comma 3 e 4 del D.Lgs. N. 36/2023.

ART. 5 - MODALITÀ DI FORNITURA, CONTO DEPOSITO E CONTO DEPOSITO TEMPORANEO

Le modalità di esecuzione della fornitura **in conto deposito** o in conto deposito temporaneo sono disciplinate da quanto indicato nel Contratto estimatorio.

In particolare, le consegne sono effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore, in porto franco presso il punto di consegna (magazzino e/o comparti operatori) che sarà indicato nel contratto, e le attività di consegna si intendono comprensive di ogni onere e spesa, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio, nonché carico e scarico della merce, da effettuarsi a cura del Fornitore, il quale dovrà dotarsi dei mezzi e delle attrezzature e personale necessario per svolgere tale attività.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula del contratto, le richieste per il reintegro delle scorte da parte dell'AST si intendono perfezionate con la semplice ricezione da parte del Fornitore della relativa richiesta.

A seguito della ricezione della comunicazione, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei prodotti presso i punti di consegna indicati dall'AST, rispettando le modalità e i tempi ivi stabiliti, fermo restando che la fornitura dei prodotti dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di eventuali variazioni dei suddetti punti, salvo diverso accordo con il Fornitore.

Per le modalità di ritiro, sostituzione, integrazione prodotti si rimanda al successivo articolo 6.

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna/reintegro, ovvero nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa e/o quantitativa, accertata secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, l'AST provvederà ad inviare la comunicazione di contestazione dell'inadempimento di cui al successivo art. 14 al Fornitore, ai fini dell'applicazione delle relative penali.

La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento fino alla sostituzione del materiale con altro rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'AST. Nell'attesa del ritiro del materiale da sostituire le merci saranno affidate alla custodia del Fornitore, senza alcuna responsabilità da parte dell'AST per gli eventuali o ulteriori danni che le stesse dovessero subire.

All'atto della ricezione della richiesta di reintegro, il Fornitore è tenuto a verificarne la completezza e correttezza. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l'AST e chiedere l'invio di una nuova richiesta che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'AST potrà emettere una nuova richiesta di reintegro, secondo le indicazioni sopra riportate.

Le richieste per il reintegro delle scorte sono emesse fino a concorrenza dell'importo massimo del Contratto. Qualora pervenga al Fornitore una richiesta per un importo anche solo parzialmente eccedente l'importo massimo del Contratto, sarà cura del Fornitore contattare l'Ast per comunicare la non validità della richiesta ricevuta.

Art. 6 - CONTROLLI SULLA FORNITURA SULLA FORNITURA DEI DISPOSITIVI

Questa Azienda provvederà ad effettuare le verifiche di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto tramite il D.E.C..

Pertanto la firma del magazziniere, apposta all'atto di ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino unico ricevente e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, o alle norme di legge, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce contestata al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro nel minor tempo possibile e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta di sostituzione
- restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la restituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino al magazzino.

Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte di questa Azienda per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti e non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

I beni oggetto della fornitura devono essere privi di difetti dovuti a progettazione, a errata esecuzione o installazione, a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dalla ditta aggiudicataria nella sua documentazione e campionatura.

In caso di contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio e/o istituto specializzato ufficialmente conosciuto e/o personale specializzato di propria fiducia. Le spese inerenti le prove di verifica dei requisiti, qualunque sia l'esito delle stesse, saranno comunque a carico dell'aggiudicatario.

L'impresa aggiudicataria rimane responsabile per eventuali vizi che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro ed alla successiva sostituzione di tutto il materiale che non dovesse garantire la massima sicurezza nell'intervento.

Art. 7 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA E SUE RESPONSABILITA'

La Ditta aggiudicataria dovrà assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente all'Azienda e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto d'appalto.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di garantire a questa Azienda il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo da parte di terzi.

La Ditta aggiudicataria assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore.

La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Azienda in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l'Azienda dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.

Art. 8 - SCIOPERI O SOSPENSIONI DELLA FORNITURA

Trattandosi di fornitura/servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare la fornitura/servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

Art. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

L'impresa aggiudicataria fatturerà gli importi inerenti la fornitura in oggetto come segue:

- **CONSUMABILI:** fatturazione mensile posticipata
- Le fatture dovranno riportare gli estremi dell'ordine contabile ed il numero di CIG, inoltre dovranno essere di immediata comprensione e facilmente consultabili.

La liquidazione delle fatture resta comunque subordinata al rispetto integrale di tutte le condizioni contenute nei documenti di gara e nel contratto.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013.

Si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 01/01/2023 - dovranno essere indirizzate è il seguente: 7HYI8I.

Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento delle fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

Art. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L.136/2010 e smi costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 - SUBAPPALTO

Si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n° 36/2023 smi.

Art. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n° 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del citato Decreto, la cessione del contratto è vietata a pena di nullità.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Art. 13 - SICUREZZA E RELATIVI COSTI

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" (Allegato scaricabile dal sito <http://www.ospedalimarchenord.it/> nella sezione "Bandi e avvisi di gara"), che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda. Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I. che verrà redatto successivamente ed allegato al contratto.

Art. 14 - INADEMPIENZE E PENALI

Si applicano le disposizioni dell'art 126 del Codice.

Il RUP/RES – su indicazione del DEC - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare **per ogni singola inadempienza** riscontrata agli obblighi contrattuali assunti, le seguenti penalità come segue:

- per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nella consegna del sistema oggetto del presente CS una penale pari al 1 x mille dell'importo contrattuale complessivo sottoscritto;
- per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nella consegna del materiale di consumo ordinato una penale pari al 1 x mille del valore della merce non consegnata;
- un minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 2.000,00 (a seconda della gravità dell'inadempimento) per ogni singola inadempienza/violazione riscontrata degli obblighi contrattuali previsti nel presente CS.

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal DEC.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

L'importo massimo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di superamento di tale importo massimo questa Azienda procederà alla risoluzione del contratto.

Si rinvia al CT per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza tecnica.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dell'esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità. La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati. La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Relativamente alle penali per ritardo sui tempi di assistenza tecnica si rinvia al disciplinare tecnico per il servizio di manutenzione allegato al CT.

Le suddette penali non esimono l'Impresa da rispondere di eventuali danni e/o dall'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

Nel caso di minore spesa, nulla spetta all'Impresa inadempiente.

L'Impresa inadempiente non potrà sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al capitolato tecnico di manutenzione.

Art. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO

Si applicano le disposizioni di cui all'art 122 del Codice.

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- cessione del contratto in violazione di quanto previsto dall'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n° 36/2023;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- violazione del patto di integrità;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto (es. verifica di conformità con esito negativo, penali applicate in numero superiore a n.3; penali applicate per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; ecc).

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- la ditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;
- la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo della fornitura;
- la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta secondo quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data

comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. In caso di risoluzione del contratto l'Azienda procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023. L'eventuale esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

RECESSO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Questa AST Pesaro e Urbino ha diritto di recesso unilaterale ed anticipato in qualunque epoca e nei seguenti casi:

- qualora nel corso dell'appalto la Consip S.p.A. attivi una convenzione, oppure un accordo quadro, oppure altro strumento di acquisto, avente analogo oggetto del presente accordo quadro a condizioni economiche più favorevoli;
- qualora siano attivate procedure di gara ed i relativi contratti per prodotti compresi nell'accordo quadro da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) ex L.R. Marche n. 12/2012 e D.G.R. Marche n° 1670/2012;
- qualora per motivi sopravvenuti ed imprevedibili venissero variate le procedure medico-chirurgiche sulla base delle quali sono stati previsti i relativi fabbisogni;
- per sopravvenute modifiche normative che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione della fornitura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, l'ANAC pubblici prezzi di riferimento inferiori a quelli di aggiudicazione;
- qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato;
- in caso di eventuale ridotta o mancata assegnazione di budget per gli anni futuri da parte della Regione.

In tale ipotesi, trattandosi di recesso per giusta causa, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 16 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, i dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi - o comunque raccolti dalla Stazione Appaltante a tale scopo - saranno trattati da quest'ultima anche con strumenti informatici unicamente per l'espletamento della predetta procedura, nonché per lo svolgimento di tutte le attività ad essa correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati è improntato - in ogni caso - ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avviene mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative; ciò conformemente a quanto esplicitato nell'Informativa sul trattamento dei dati personali di fornitori di beni e servizi - ex art. 13 del GDPR - pubblicata sul sito internet www.ospedalimarchenord.it, Sezione "Privacy", di cui la ditta aggiudicataria dichiara di aver preso visione.

Analogamente, il trattamento dei dati di cui alla presente procedura da parte della ditta aggiudicataria deve essere conforme alla richiamata normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Entrambe le parti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito della presente procedura sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

La ditta aggiudicataria riconosce ed accetta che, qualora la tipologia della fornitura e/o del servizio oggetto del contratto di cui alla presente procedura comporti il trattamento di dati personali per conto della Stazione Appaltante (Titolare), la stessa sarà designata e istruita quale "Responsabile del trattamento" ex art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) mediante sottoscrizione di apposito atto di nomina come pubblicato sul sito internet www.ospedalimarchenord.it.

La ditta aggiudicataria, nell'impegnarsi a rispettare i principi e le disposizioni previste dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne utilizzo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

Art. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI

Qualsiasi controversia dovesse insorgere con l'Azienda non esime la Ditta aggiudicataria dall'esecuzione della fornitura fino alla scadenza contrattuale.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta aggiudicataria sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante, dipendenti da tale interruzione. Tali prescrizioni nascono dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda appaltante è portatrice.

Art. 19 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. n° 36/2023 (per le parti ad oggi in vigore) ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.